

CITTA' DI  
VENEZIA



# **REGOLAMENTO**

## **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23-24 giugno 2011*

## **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef**

1. Il Comune di Venezia istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Venezia.

### **Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,19% per i redditi da 15.001,00 a 50.000,00 euro e dello 0,2% per i redditi da 50.001,00 euro in su, sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

### **Articolo 4 – Esenzioni**

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00 (quindicimila /00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

### **Articolo 5 – Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 53, comma 16 del D. Lgs. 388/2000.